

Deliberazione del Consiglio Comunale “Approvazione modifiche al regolamento edilizio comunale”

ALLEGATO “2”

Proposta di modifica art.55 del Regolamento edilizio

Legenda

Barrato la il testo di cui si propone l’abrogazione aaaaaa

Evidenziato in giallo le modifiche proposte

Art. 55 Strutture temporanee.

1. Su tutto il territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni contenute negli *strumenti della pianificazione comunale*, sono ammesse strutture temporanee stagionali o temporanee legate al periodo di attività a servizio di attività esistenti artigianali, commerciali (ad esclusione del commerciale all’ingrosso) , di somministrazione alimenti-bevande, **di attività alimentari artigianali simili alla somministrazione**, di attività turistico-ricettive, come individuate dal vigente *strumento della pianificazione comunale*, purché non vi sia danneggiamento o diminuzione della funzionalità di spazi pubblici qualora esse vi si affacciassero o ne dovessero occupare parte, e a condizione che siano rimosse al termine della stagionalità richiesta o alla cessazione della attività.

2.Tali strutture non sono computate al fine del rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi (superficie/volume/distanze) previsti dagli atti della pianificazione tuttavia devono rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile e devono essere realizzate, nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e nonché delle disposizioni di cui al Codice dei beni Culturali.

3.Tali strutture devono apportare miglioramento funzionale e di immagine tanto all’attività economica di cui sono pertinenza quanto allo spazio pubblico su cui si affacciano o che occupano, senza danneggiarne la funzionalità e il decoro.

4. Per le strutture temporanee legate al periodo dell’attività, realizzate in proprietà privata, è condizione vincolante per il rilascio del titolo abilitativo, la sottoscrizione di un atto d’obbligo ~~registrato e trascritto~~, in cui dovrà essere garantita, alla cessazione dell’attività, la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino dei luoghi. A garanzia della copertura dei costi di rimessa in pristino dell’originario stato dei luoghi, dovrà essere presentato **deposito cauzionale o** fideiussione bancaria/assicurativa ~~presentato stipulata apposita fideiussione, bancaria o assicurativa~~. Il valore della ~~fideiussione~~ garanzia dovrà essere quantificato da specifica perizia di stima dei costi redatta dal tecnico progettista ed aumentata del 30% al fine di coprire eventuali maggiori spese o imprevisti. L’importo della garanzia deve essere aggiornato ogni 5 anni secondo i coefficienti ISTAT, la garanzia deve avere validità per tutto il periodo di permanenza della struttura, in assenza della **fideiussione-garanzia** il titolo abilitativo decade perde efficacia e la struttura è considerata a

tutti gli effetti abusiva e soggetta al relativo regime sanzionatorio. L'atto d'obbligo dovrà avere essere redatto **con le modalità** e secondo il fac-simile approvato con decreto del dirigente di riferimento .

5. In caso di cambio di gestione dell'attività l'atto di cui sopra deve essere volturato.

6. L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata delle strutture temporanee di cui trattasi per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico e/o per mancata manutenzione in riferimento al decoro urbano.

7. Per le strutture realizzate su suolo pubblico appartenente al demanio o patrimonio comunale, o statale, o di altri enti pubblici, le modalità della rimozione e ripristino dello stato dei luoghi devono essere previste nell'atto di concessione del suolo o in apposito atto autorizzativo rilasciato dall'ente proprietario e/o gestore.

8. Il titolare di attività commerciali, di somministrazione, turistico-ricettive e artigianale che intenda trasformare una struttura stagionale in struttura a legata al periodo dell'attività, dovrà acquisire il relativo titolo abilitativo entro la scadenza del periodo di installazione della struttura originaria.

~~9. Nel caso in cui tali strutture siano installate stagionalmente l'intervento è assimilato alle opere di cui all'art. 136 della L.R. 65/2014.~~

~~10. Nel caso in cui tali strutture siano installate a servizio permanente dell'attività l'intervento è assimilato alle opere di cui all'art. 134 della suddetta L.R., esse devono essere smontate alla cessazione dell'attività e non costituiscono volume trasformabile.~~

11. Qualora le strutture temporanee non siano rimosse al termine della stagionalità richiesta o alla cessazione della attività ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico, saranno considerate a tutti gli effetti opere abusive e soggette al regime sanzionatorio vigente. Nei casi suddetti, l'Amministrazione Comunale diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere le strutture temporanee entro un termine di 30 giorni. Decorsi inutilmente i termini assegnati dalla diffida, l'Amministrazione Comunale procede all'escussione della garanzia ~~fidejussione~~ ed a rimuovere i manufatti temporanei.

12. Relativamente alle caratteristiche tecniche, modalità e tempi per la collocazione delle strutture di cui al presente articolo si deve fare riferimento all'allegato – "*strutture temporanee*" del presente regolamento edilizio.